

**OGGETTO: L.R. 18/11/1986 n. 64 recante "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari". Criteri e direttive per l'utilizzo dei fondi di cui agli art. 2 e all' art. 8, ai sensi dell' art. 19 della L.R. 22/08/1990, n. 40.**

L' Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, On.le Beniamino Scarpa riferisce che la concreta esperienza di attuazione della L.R. 18/11/1986 n. 64, recante "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari", che prevede contributi a favore di associazioni musicali bandistiche, cori polifonici e gruppi strumentali di musica sarda ha fatto sorgere l'esigenza di una revisione e, quindi, di una più organica impostazione dei criteri, direttive e modalità di concessione dei contributi predetti, definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/11 del 29 dicembre 1995 (pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 30 del 26 settembre 1996), dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 61/113 del 20 dicembre 1995 (pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 30 del 26 settembre 1996) e dalla deliberazione n. 23/5 del 18/07/2002 che conteneva disposizioni di indirizzo politico amministrativo per l' anno 2002.

L' Assessore alla Pubblica Istruzione ritiene opportuno rimodulare e riorganizzare in un unico atto direttive, criteri e modalità relative ai diversi articoli della suddetta legge.

Propone, pertanto, all' esame e all' approvazione della Giunta medesima una nuova formulazione dei summenzionati criteri nel testo appresso riportato.

### **1. Descrizione dell' intervento**

La legge regionale n. 64 del 18/11/1986 autorizza l' intervento finanziario dell' Assessorato con gli articoli 2 e 8. L' articolo 2 autorizza il sostegno all'attività dei gruppi musicali in premessa, concorrendo percentualmente alle spese sostenute per:

- a) acquisto di strumenti musicali;
- b) miglioramento e completamento di attrezzature funzionali all' esercizio dell' attività;
- c) svolgimento di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti bandistici e corali o di altre analoghe manifestazioni;
- d) organizzazione di manifestazioni anche competitive e di raduni a carattere provinciale e regionale;
- e) partecipazioni a manifestazioni anche competitive a livello nazionale ed internazionale riservate a complessi particolarmente qualificati;
- f) organizzazione di convegni e svolgimento della normale attività dell'Associazione.

## **Regione Autonoma della Sardegna**

L'art. 8, al fine di promuovere la diffusione della musica popolare, autorizza, mediante convenzioni, il sostegno all'organizzazione di corsi di preparazione musicale dei gruppi per i propri affiliati, concorrendo percentualmente alle spese sostenute nella misura massima del 75%.

Tale attività di sostegno ai sodalizi culturali ha prodotto negli anni una notevole vitalità di questo settore che ha dato importanti risultati, anche nelle zone interne e marginali dell'isola, dal punto di vista sociale così come era nello spirito e nella lettera della legge. Importanti sono stati anche in questi ultimi anni i risultati ottenuti dal punto di vista del recupero, valorizzazione e diffusione della lingua sarda e della cultura dell'identità.

In merito, dunque, alla naturale integrazione della presente legge con la legge regionale n. 26 del 1997 e con la legge statale n. 482 del 1999, entrambe riferite alla valorizzazione della lingua sarda, l'Assessorato valuterà con favore i programmi di quei sodalizi che dimostreranno di utilizzare la lingua sarda nelle loro attività e, in particolare, nella comunicazione pubblica delle iniziative, prevedendo appositi incentivi nei programmi contributivi annuali. In tal modo si intende valorizzare l'azione della presente legge nell'integrazione con gli altri strumenti legislativi e normativi collegati.

### **A. ARTICOLO 2:**

#### **Criteri direttive e modalità di concessione dei contributi**

##### **Requisiti soggettivi di ammissibilità**

In attuazione di quanto disposto dalla L.R.n. 3 del 29/04/2003, art. 13 che modifica il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 64/86, i soggetti ammessi ai benefici dell'art. 2 sono i seguenti:

- **ASSOCIAZIONI MUSICALI BANDISTICHE;**
- **CORI POLIFONICI;**
- **GRUPPI STRUMENTALI DI MUSICA SARDA;**
- **GRUPPI FOLKLORISTICI ISOLANI.**

regolarmente costituiti con atto fiscalmente registrato ed operanti nel settore continuativamente da almeno un anno.

Costituisce inoltre requisito:

- a) garantire capacità tecnico-organizzativa e preparazione artistica dimostrabile sulla base delle attività svolte negli anni precedenti ed in particolar modo dei risultati ottenuti partecipando alle manifestazioni competitive a livello nazionale ed internazionale;
- b) nel caso di precedenti contribuzioni regionali, essere in regola con la presentazione dei relativi rendiconti;
- c) presentare organi statutari funzionanti e istituzionalmente completi;
- d) rilevanza del programma che si intende svolgere con particolare riferimento alle iniziative di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2, sempre che siano rivolte alla promozione e diffusione della musica popolare e tradizionale sarda;
- e) in merito alla predetta integrazione con la legge regionale n. 26 del 1997 e con la legge statale n. 482 del 1999, l'Assessorato incentiverà finanziariamente i programmi di quei sodalizi che dimostreranno di utilizzare la lingua sarda nelle loro attività e, in particolare, nella comunicazione pubblica delle iniziative.

## **Regione Autonoma della Sardegna**

### **Quantificazione del contributo regionale**

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 09/06/1994, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 novembre 1986, n. 64), tenuto conto delle "altre entrate", il contributo regionale è assegnabile in sede preventiva nella misura massima del 70%.

### **Modalità per la richiesta e tempi**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato dal comma 3 dell' articolo 48 della L.R. 20/04/1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. Le domande, **in un unico esemplare originale** in bollo da € 10,33 (esclusi i soggetti esenti) sono corredate della documentazione prevista all' art. 4 della L.R. n. 64/86. L' Assessorato competente provvede a presentare la proposta di assegnazione dei contributi in Giunta regionale entro 60 gg dall' approvazione del bilancio regionale annuale come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 64/86.

### **Documentazione per la concessione**

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione in un unico esemplare originale:

- a) statuto e atto costitutivo se aggiornato;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) che attesti l'attività svolta da almeno un anno;
- c) preventivo finanziario con entrate e uscite a pareggio redatto secondo lo schema allegato alla modulistica;
- d) relazione dell'attività da svolgere con l'indicazione delle date e dei luoghi delle manifestazioni programmate;
- e) relazione illustrativa delle attività pregresse.

### **Modalità di erogazione dei contributi**

I contributi assegnati sono erogati di norma a presentazione del relativo rendiconto e previo esame del medesimo. Sono concedibili anticipazioni finanziarie come prevede l' art. 5 della legge 64/86, dietro presentazione di polizze assicurative o fidejussioni bancarie, per un importo massimo pari al 75% del contributo assegnato.

### **Criteri e modalità relativi alla rendicontazione dei contributi**

#### **PRINCIPI GENERALI**

In attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 3 del 29/04/2003, art. 13 che modifica il comma 1 dell'art. 13 della L.R. 27/94, l'Amministrazione è autorizzata a procedere solo sulla scorta di dichiarazioni sostitutive secondo quanto definito dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed, in particolare dalla sezione V del Capo III e dai Capi V e VI. Tali dichiarazioni devono attestare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e certificare il possesso della regolare documentazione consuntiva

## Regione Autonoma della Sardegna

relativa alle spese sostenute con il contributo concesso. Pertanto, i percettori del contributo sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, di tutta la documentazione contabile per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell'attività sovvenzionata.

La liquidazione delle somme dovute sarà disposta previo accertamento della regolarità della documentazione richiesta e prodotta a consuntivo. Ogni anno, in data successiva alla scadenza della presentazione del rendiconto finanziario, sarà sorteggiato, in percentuale da stabilirsi in base alle richieste finanziate, un campione dei beneficiari sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento dell'attività ammessa a contributo o della verifica cartolare presso la sede del beneficiario o presso l'Assessorato.

Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni originali e/o nel riepiloghi comporterà:

- la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;
- la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione;
- l'automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.

A tal fine, saranno anche effettuati controlli incrociati onde verificare la rispondenza tra loro delle spese indubbiamente configurabili come simili; mentre, per il riscontro dell'espletamento degli obblighi fiscali, l'elenco delle assegnazioni finanziarie potrà essere inviato ai competenti Uffici finanziari e previdenziali.

### Modalità della rendicontazione

La rendicontazione di tutti i contributi concessi dovrà essere fatta pervenire a questo Assessorato entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di concessione del contributo.

La rendicontazione sarà costituita dalla seguente documentazione:

➤ **dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 del D.P.R.445/2000) attestante:**

- a) l'effettiva rispondenza tra l'iniziativa realizzata ed il progetto esposto in sede di domanda di contributo;
- b) l'elenco dei partecipanti alle manifestazioni ed il possesso della liberatoria ENPALS o, in caso contrario, l'esenzione da tali obblighi previdenziali;
- c) il regime IVA adottato o, in caso contrario l'esenzione da tali obblighi fiscali;
- d) l'ammontare delle entrate percepite e delle spese sostenute per un importo non inferiore al contributo concesso;
- e) la veridicità e onnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte in rendiconto e la loro connessione all'attività sovvenzionata;
- f) il possesso e la conservazione di tutta la documentazione consuntiva presso la sede dell'Associazione per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell'attività;

## **Regione Autonoma della Sardegna**

Il consuntivo riepilogativo deve essere redatto secondo le seguenti indicazioni:

- le entrate e le uscite dovranno essere distintamente riepilogate;
- le entrate derivanti da contribuzioni di altri enti pubblici dovranno essere corredate degli estremi del provvedimento di concessione;
- le spese dovranno essere organicamente elencate per gruppi omogenei secondo le varie tipologie di cui all'art.2 della L.R.64/86.

Per quanto riguarda le pezze giustificative, che devono essere conservate presso l'Organismo beneficiario, lo stesso dovrà:

- contrassegnare gli originali della loro avvenuta utilizzazione ai fini del contributo regionale;
- conservarli per cinque anni presso il proprio domicilio fiscale;
- renderli disponibili, presso la medesima sede legale o tramite consegna temporanea agli uffici regionali, per tutti gli accertamenti ispettivi, che l' Assessorato riterrà di dover effettuare, a proprio insindacabile giudizio. In riferimento agli acquisti di cui alle lett. a) e b) dell' art.2, oltre a conservare le pezze giustificative degli stessi per cinque anni, l' Organismo beneficiario del contributo dovrà tenere un inventario di tutti i beni acquisiti con il contributo regionale, per eventuali accertamenti ispettivi da parte dell' Assessorato qualora lo ritenga necessario.

### **SPESE AMMISSIBILI**

#### **Principio generale**

E' principio generale di ammissibilità delle spese che esse debbano essere esplicitamente riferite agli oneri sostenuti per l'organizzazione delle attività sovvenzionate con il contributo regionale. I prospetti agli atti dell'Organismo dovranno, pertanto, riportare l'elenco delle uscite, quali fatture, ricevute fiscali, titoli di viaggio ecc., regolarmente quietanzati/e, intestati al beneficiario e di data congrua all'iniziativa.

#### **Per lo svolgimento delle attività di cui alle lett.c) e d) sono ammissibili le spese relative a:**

##### **1. compensi ai partecipanti alle manifestazioni:**

- se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere fatturato, con IV A e assoggettato a ritenuta IRPEF;
- se trattasi invece di soggetti che non svolgono in via abituale una attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, assoggettata a bollo se supera i 77,47 euro.

i soggetti che sono esonerati anche dalla ritenuta IRPEF dovranno indicare in base a quale disposizione sono esenti.

**2. rimborsi spese ai partecipanti alle manifestazioni:**

Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono essere limitate al periodo di svolgimento della manifestazione e riferirsi esclusivamente agli artisti, tecnici, compagnie, orchestrali ecc.. la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non residenti nella località di svolgimento della manifestazione e dovranno essere integrate dall' elenco dei fruitori di tali servizi. Saranno ammesse anche le spese per associazioni musicali, cori polifonici o complessi eventualmente giunti in Sardegna da altre regioni italiane o dall' estero.

**3. rimborso spese di vitto e alloggio:**

Nel caso il servizio di ristoro agli ospiti sia stato realizzato a cura dell'associazione per meri scopi di promozione della tradizione culinaria e dell' ospitalità locale, componenti essenziali della cultura sarda, è ammessa la spesa non superiore al 5% dell' intero contributo a fronte di presentazione di ricevute di acquisto o di prestazione di servizi occasionali. Nel qual caso si dovrà presentare una dettagliata relazione sull'informazione fatta agli ospiti sulle produzioni tradizionali locali.

**4. affitto dei locali utilizzati per l' iniziativa**

**5. nolo per il trasporto delle attrezzature utilizzate per l'iniziativa**

**6. pubblicità**

**7. Siae**

**8. diritti comunali di affissione**

**Per lo svolgimento dell'attività annuale di cui alla lett.f) sono ammissibili le spese relative a:**

- fatta salva la possibilità di rimborso di spese non rendicontabili qualora l'importo non superi la percentuale del 3% delle altre voci di spesa esposte in rendiconto e fino al tetto massimo del 10% interamente da rendicontare -

- consumo di energia elettrica;
- uso del telefono;
- materiali di consumo;
- affitto locali sede;
- servizi amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza.

**SPESE NON AMMISSIBILI**

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale;
- spese relative alle polizze fidejussorie, scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e comunque irregolari.

Saranno altresì escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle eventualmente previste a carico dello Stato o di altri Enti (oneri sociali fiscalizzati, ecc...)

## **B. ARTICOLO 8**

### **Criteri. direttive e modalità di concessione dei contributi**

#### **Requisiti soggettivi di ammissibilità**

Contributi a favore di associazioni musicali bandistiche, cori polifonici e gruppi strumentali di musica sarda per l'organizzazione di corsi di preparazione musicale.

Sono ammessi ai benefici dell' art.8 della L.R.64/86 i seguenti soggetti:

- **ASSOCIAZIONI MUSICALI BANDISTICHE;**
- **CORI POLIFONICI;**
- **GRUPPI STRUMENTALI DI MUSICA SARDA;**
- **GRUPPI FOLKLORISTICI ISOLANI.**

regolarmente costituiti con atto fiscalmente registrato ed operanti nel settore continuativamente da almeno due anni.

Costituisce inoltre requisito:

- a) la capacità tecnico-organizzativa dimostrata negli anni precedenti per lo svolgimento dell' attività didattica;
- b) la sufficiente disponibilità di locali idonei allo svolgimento di tale attività;
- c) gli effettivi risultati raggiunti in particolar modo dagli organismi che fruiscono da anni del contributo regionale e che quindi, devono garantire, attraverso tali attività, un arricchimento professionale dei propri affiliati;
- d) in merito all'integrazione con la legge regionale n. 26 del 1997 e con la legge statale n. 482 del 1999, l' Assessorato incentiverà finanziariamente i programmi di quei sodalizi che dimostreranno di utilizzare la lingua sarda nelle loro attività e, in particolare, nella comunicazione pubblica delle iniziative.

#### **Quantificazione del contributo regionale**

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 64/86 il contributo regionale è assegnabile in sede preventiva nella misura massima del 75%.

#### **Modalità per la richiesta e tempi per la predisposizione del programma annuale di intervento.**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ogni anno (art.3 della convenzione allegata alla deliberazione della Giunta regionale n.39/58 del 3.10.2000). Le domande, **in un unico esemplare originale** in bollo da €10,33 (esclusi i soggetti esenti), sono corredate della documentazione indicata nel fac-simile di domanda (allegato alla modulistica).

L' Assessorato competente provvede a presentare la proposta di assegnazione dei contributi in Giunta regionale entro 60gg dall' approvazione del bilancio regionale annuale.

### Documentazione per la concessione

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) statuto e atto costitutivo se aggiornato;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) che attesti l'attività svolta da almeno due anni;
- c) preventivo finanziario con entrate e uscite a pareggio redatto secondo lo schema allegato alla modulistica;
- d) scheda corsuale con programma di studio che si intende svolgere.

### Modalità di erogazione dei contributi

I contributi assegnati sono erogati di norma a presentazione del relativo rendiconto e previo esame del medesimo. Sono concedibili anticipazioni finanziarie come previsto all'art.5 della L.R. n.64/86, dietro presentazione di polizze assicurative o fidejussioni bancarie, per un importo massimo del 75% del contributo assegnato.

### Modalità della rendicontazione

La rendicontazione di tutti i contributi concessi dovrà essere fatta pervenire a questo Assessorato entro 90gg dalla data di ultimazione dell'attività didattica.

La rendicontazione sarà costituita dalla seguente documentazione:

- in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed, in particolare, dalla sezione V del Capo III e dai Capi V e VI che autorizza esplicitamente l'Amministrazione a procedere solo sulla scorta di dichiarazioni sostitutive, effettuando, a latere, verifiche dirette a campione e sollevando l'Amministrazione dalla responsabilità di validazione delle spese sostenute -

➤ **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( art.47 del D.P.R.445/2000) attestante:**

- a. il regime IVA adottato o, in caso contrario l'esenzione da tali obblighi fiscali;
- b. l'ammontare delle entrate percepite e delle spese sostenute per un importo non inferiore al contributo concesso;
- c. la veridicità e onnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte in rendiconto e la loro connessione all'attività sovvenzionata;
- d. il possesso e la conservazione di tutta la documentazione consuntiva presso la sede dell'Associazione per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell'attività;

Il consuntivo riepilogativo dovrà essere redatto secondo le seguenti indicazioni:

- le entrate e le uscite dovranno essere distintamente riepilogate;
- le spese dovranno essere organicamente elencate per gruppi omogenei secondo le varie tipologie di spesa;
- le spese esposte dovranno corrispondere a pezze giustificative esplicitamente attribuibili al beneficiario ( es. fatture intestate ), di data anteriore al rendiconto e dovranno comunque risultare quietanzate ed in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali al momento della liquidazione del contributo;



## **Regione Autonoma della Sardegna**

- le spese dovranno riportare a fianco dell'importo gli estremi dell'intestatario del titolo, la causale ed essere corredate di un numero progressivo di identificazione del giustificativo di spesa, conservato presso la sede legale del beneficiario;
- le entrate derivanti da contribuzioni di altri enti pubblici dovranno essere corredate degli estremi del provvedimento di concessione.

Per quanto riguarda, invece, le pezze giustificative, che dovranno essere conservate dall'Organismo beneficiario, lo stesso dovrà:

- contrassegnare gli originali della loro avvenuta utilizzazione ai fini del contributo regionale;
- conservarli per cinque anni presso il proprio domicilio fiscale;
- renderli disponibili, presso la medesima sede legale o tramite consegna temporanea agli uffici regionali, per tutti gli accertamenti ispettivi, che l'Assessorato riterrà di dover effettuare, a proprio insindacabile giudizio.

In riferimento a tutti gli acquisti di beni durevoli effettuati con il contributo regionale, oltre a conservare le pezze giustificative degli stessi per cinque anni, l' Organismo beneficiario del contributo dovrà tenerne un inventario, per eventuali accertamenti ispettivi da parte dell' Assessorato qualora lo ritenga necessario.

### **SPESE AMMISSIBILI**

#### **Principio generale**

E' principio generale di ammissibilità delle spese che esse debbano essere esplicitamente riferite agli oneri sostenuti per l' organizzazione delle attività sovvenzionate con il contributo regionale. Il rendiconto dovrà pertanto riportare l' elenco delle uscite, quali fatture, ricevute fiscali, titoli di viaggio ecc., regolarmente quietanzati/e, intestati al beneficiario e con date riferite esclusivamente al periodo di svolgimento dell' attività didattica.

**Sono ammissibili le spese per:**

#### **1. compensi e rimborso viaggio ai docenti:**

naturalmente è ammissibile il rimborso carburante nella misura massima di un quinto del costo oppure quello indicato nelle tabelle ACI, per i docenti che esplicano la loro docenza in una sede distante dal Comune di residenza almeno 10 km;

#### **2. rimborso viaggio agli allievi iscritti al corso:**

anche per gli allievi è ammissibile il rimborso suindicato per i docenti però, solo nel caso in cui nella sede di residenza non sussistano corsi di musica;

#### **3. affitto dei locali corsuali**

#### **4. acquisto o nolo di attrezzature utilizzate per l'attività didattica**

#### **5. acquisto e realizzazione di materiale didattico**

## Regione Autonoma della Sardegna

tra queste spese sono ritenute ammissibili anche quelle inerenti la realizzazione e la produzione di supporti informatici e magnetici audio da utilizzare esclusivamente quale materiale didattico con le relative spese di registrazione

### 6. acquisto materiale per le sedi corsuali

tra queste spese sono ritenute ammissibili anche quelle inerenti la struttura della sede dove si svolge l'attività corsale.

### 7. generali di svolgimento e gestione corso

- fatta salva la possibilità di rimborso di spese non rendicontabili qualora l'importo non superi la percentuale del 3% delle altre voci di spesa esposte in rendiconto e fino al tetto massimo del 10% interamente da rendicontare -

- consumo di energia elettrica;
- uso del telefono;
- materiali di consumo;
- servizi amministrativi e contabili;
- segreteria e consulenza.

### SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese relative alle polizze fidejussorie, scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e comunque irregolari. I rimborsi viaggio, come già detto, per docenti o allievi che non risiedono oltre 10 km dalla sede dell'attività corsuale. Saranno altresì escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle eventualmente previste a carico dello Stato o di altri Enti (oneri sociali fiscalizzati, ecc.)

## LA GIUNTA

**Vista** la L.R. 22/08/1990, n. 40;

**Vista** la L.R. 18/11/1986, n. 64;

**Sentita** la relazione dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

**Visto** il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

## DELIBERA

in conformità, disponendone nel contempo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Duranti

IL PRESIDENTE

F.to Pili